

Contro il provvedimento di diniego della rateizzazione è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ricorso, con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale per i soli crediti tributari, mentre, per gli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria